N. 19210/2013 R.G. notizie di reato/Mod.21

# Procura della Repubblica
# presso il Tribunale di Napoli

Il Pubblico Ministero dott.ssa Ilaria Rivellese;
visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;

premesso che:

- i fondi e pozzi di seguito indicati, siti nel Comune di Caivano, sono attualmente sottoposti a sequestro preventivo, con autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione sotto il controllo della P.G. e dell'ASL, per il reato di cui all'art 439 c.p., in quanto venivano riscontrati superamenti dei valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) in relazione alle acque di falda per i parametri di seguito indicati;
- nel corso delle indagini, dalle analisi dei prelievi di Top Soil, emergevano alcuni superamenti dei valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per i seguenti parametri:

1) fondo e pozzo insistenti sulla particella 135 del F. 3 NCT del Comune di Caivano, di proprietà SANTA MONICA SMPA e condotto da COSTANZO Salvatore, sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 4/07/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri, manganese e arsenico; dalle analisi dei prelievi di Top Soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio, diossine, furani e ΣDD's;
2) fondo e pozzo insistenti sulle particelle 2 e 138 del F. 3 NCT del Comune di Caivano, di proprietà SANTA MONICA SMPA e condotto da Del Prete Orazio, sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 4/07/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top Soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno;
3) fondo e pozzo insistenti sulla particella 141 del F. 3 NCT del Comune di Caivano, di proprietà di Crispino ed Emione, sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 4/07/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri, ferro e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per il parametro berillio;
4) fondo e pozzo insistenti sulla particella 22 del F. 3 NCT del Comune di Caivano, di proprietà di D'Anto' Giovanni, sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 4/07/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri, solfati, arsenico, manganese e tetracloroetilene; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno;
5) fondo e pozzo insistenti sulla particella 44 del F. 8 NCT del Comune di Caivano, di proprietà della La.Cri Srl e condotto da Laezza Nicola, sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 17/07/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri, solfati, arsenico e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per il parametro berillio e ΣDD's;

6) fondo e pozzo insistenti sulla particella 4 del F. 7 NCT del Comune di Caivano, di proprietà e condotto da GIORDANO Carmine, sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 9/12/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri, ferro, arsenico e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno;
7) fondo e pozzo insistenti sulla particella 4 del F. 3 NCT del Comune di Caivano – di proprietà della Santa Monica Compagnia di Previdenza e condotto da SERRA Salvatore, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio, stagno e ΣDD's;
8) fondo e pozzo insistenti sulla particella 217 del F. 2 NCT del Comune di Caivano, di proprietà eredi Del Prete e condotto da Fusco Luigi, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri, arsenico e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio, stagno e ΣDD's;
9) fondo e pozzo insistenti sulla particella 13 del F. 2 NCT del Comune di Caivano, di proprietà di Marino Angela e condotto da Fusco Luigi, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio, stagno e ΣDD's;
10) fondo e pozzo insistenti sulla particella 19 e 210 del F. 6 NCT del Comune di Caivano, di proprietà della Sophia srl e condotto da Barra Giovanni, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, in relazione alle acque, per i parametri fluoruri e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno;
11) fondo e pozzo insistenti sulla particella 25 del F. 8 NCT del Comune di Caivano, di proprietà di Motti Maria e condotto da De Rosa Salvatore, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in relazione alle acque per i parametri fluoruri, manganese, solfato e arsenico; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio, stagno e ΣDD's;
12) fondo e pozzo insistenti sulla particella 53 del F. 3 NCT del Comune di Caivano, di proprietà di Malatesta Guido e condotto da Crispino Giuseppe, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in relazione alle acque per i parametri fluoruri, manganese e arsenico; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno;
13) fondo e pozzo insistenti sulla particella 72 del F. 7 NCT del Comune di Caivano, di proprietà di Crispino Pietro e Pontillo Teresina e condotto da Crispino Giuseppe, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in relazione alle acque per i parametri fluoruri, manganese e solfati; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno e ΣDD's;
14) fondo e pozzo insistenti sulla particella 49 del F. 7 NCT del Comune di Caivano, di proprietà di Russo Rosa e condotto da Renella Clara, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di

concentrazione soglia di contaminazione in relazione alle acque per i parametri fluoruri e manganese; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno;

15) fondo e pozzo insistenti sulla particella 82 del F. 3 NCT del Comune di Caivano, di proprietà e condotto da Panico Antonio, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in relazione alle acque per i parametri fluoruri, manganese e solfati; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno;
16) fondo e pozzo insistenti sulla particella 11 del F. 3 NCT del Comune di Caivano, di proprietà di Cristiano Domenico e Cristiano Pasquale e condotto da Panico Aniello, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in relazione alle acque per i parametri fluoruri, manganese, arsenico e solfati; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio, stagno e ΣDD's;
17) fondo e pozzo insistenti sulla particella 9 del F. 11 NCT del Comune di Caivano, di proprietà e condotto da Mugione Pietro, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in relazione alle acque per i parametri manganese e triclorometano; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio, stagno e ΣDD's;
18) fondo e pozzo insistenti sulla particella 125 del F. 11 NCT del Comune di Caivano, di proprietà eredi Pezzullo e condotto da Lanzetta Giovanni, sottoposto a sequestro preventivo con decreto dell'11/11/2013 per il reato di cui all'art 439 cp per il superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione in relazione alle acque per i parametri manganese e triclorometano; dalle analisi dei prelievi di Top soil emergeva il superamento dei valori di CSC per i parametri berillio e stagno e ΣDD's;

- il fondo di cui alla p.lla 241 del F. 2 NCT del Comune di Caivano, di proprietà e condotto da Palladino Nicola, è attualmente sottoposto a sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 256 co 3 d.lgs. 152/2006 in forza del provvedimento del Gip del 4.3.2015;
- il predetto provvedimento veniva emesso dal Gip su richiesta subordinata di questo Ufficio in quanto:

a) dalle osservazioni effettuate in campo e dai dati acquisiti da strati informativi costituiti da foto aeree, ortofoto e prodotti Lidar veniva evidenziata l'esistenza di una variazione di quota della superficie topografica che appariva compatibile con l'apporto di materiali di riporto, laddove in passato era localizzata una vasca per la macerazione della canapa, riempita con materiali antropici eterogenei frammisti a terreno, per la presenza numerosa e diffusa in loco, riscontrata oggettivamente e documentata fotograficamente, di materiali di scarto della demolizione edilizia come mattonelle, tavelle, plastica, conglomerati cementizi, bulloni, vetro, pezzi di tubi in pvc, basalto e qualche frammento di plastica combusta;

b) parte del fondo del Palladino si configurava a tutti gli effetti come "matrice di materiali di riporto";

c) il test di cessione di cui all'All.3 del D.M. 5/2/98, eseguito sui campioni di terreno del fondo del Palladino, evidenziava la non conformità per superamento del limite per COD (parametro che valuta in modo indiretto la concentrazione delle sostanze organiche e inorganiche – ad esempio metalli – chimicamente ossidabili, presenti in un campione), Fluoruri (di origine naturale nei luoghi in prossimità di vulcani – es. area vesuviana e flegrea - e antropica dovuta ad attività dell'industria chimica e petrolchimica) e Piombo (metallo solubile che potrebbe dal luogo ad eventi di accumulo di sostanze tossiche nel sottosuolo e nella falda acquifera e che potrebbe essere assorbito da eventuali vegetali se presenti);

d) sulla base di tali risultati l'ARPAC concludeva per l'esistenza di una potenziale contaminazione delle matrici;
e) il materiale di riporto esistente nel fondo non rispondeva ai requisiti per essere escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui "rifiuti" ed, anzi, per lo stesso sussiste l'obbligo di rimozione o di bonifica e doveva, pertanto, ritenersi integrata l'astratta configurabilità del reato di cui all'art 256 co 3 d.lgs. 152/06;
- l'Arpac, con nota tecnica del 9.3.2016, precisava che: *"il superamento del parametro del COD emergente dal test di cessione troverebbe giustificazione nell'arricchimento in sostanze organiche prodotte da resti vegetali, mentre va fatto un diverso discorso per il superamento del Piombo; quest'ultimo è un metallo pesante di origine antropica che ha la caratteristica, come tutti i metalli pesanti, di non essere soggetto ad alcun processo di decomposizione e permane, quindi, nel suolo fino a che non sia trasportato da qualche meccanismo chimico, fisico o biologico in un altro comparto ambientale; esiste, peraltro, il rischio di una discesa verticale attraverso il suolo fino a provocare l'inquinamento delle acque sotterranee e la traslocazione del piombo dai terreni destinati all'agricoltura ai vegetali ivi coltivati a scopo alimentare espone i consumatori al rischio di assumere dosi superiori alla norma che, accumulandosi nell'organismo, a lungo termine provocano fenomeni di intossicazione; di conseguenza, il terreno costituente l'orizzonte stratigrafico superficiale (ispessimento morfologico antropico) relativamente alla p.lla 241 del F. 2 NCT del Comune di Caivano, utilizzato per fini agricoli, è configurabile come matrice di materiale di riporto e, tenuto conto della non conformità al limite del test di cessione per il parametro Piombo, lo stesso è fonte di contaminazione"*;

premesso, altresì, che:

- il sequestro dei predetti fondi e pozzi per il reato di cui all'art 439 c.p. si rendeva necessario in considerazione della situazione di pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica, al fine di evitare che la libera disponibilità dell'acqua risultata contaminata e delle colture site su alcune delle aree servite dai pozzi oggetto del presente procedimento, potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato, potendo, la raccolta e la successiva commercializzazione delle colture o l'utilizzo, anche a fini irrigui, delle acque contaminate, determinare un pericolo, oltre che per l'ambiente, anche per la salute pubblica;
- il sequestro del fondo del Palladino per il reato di cui all'art 256 d.lgs. 152/2006 si rendeva, allo stesso modo, necessario allo scopo di impedire il verificarsi di lesioni alla salute umana ed animale (come confermato anche dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 27.3.2015);
- l'art. 3 della L. 28/12, come modificato dall'art. 41 DL 69/13 convertito con legge 98/13, prevede che le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati; nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione, le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e pregiudizio per l'ambiente; pertanto, considerato che la Legge 98/13 parla di «matrici di materiali di riporto», gli interventi previsti per i riporti non conformi (rimozione, operazioni di trattamento e messa in sicurezza permanente) sono gli stessi di un intervento di bonifica sui terreni contaminati;
- il decreto legge n. 69 del 2013, all'art. 41, individua i criteri qualitativi da soddisfare affinché il riutilizzo e/o il recupero dei materiali di riporto avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, ma non contiene disposizioni specifiche per i "suoli destinati alla produzione agricola e all'allevamento", qual è il fondo Palladino;

- nel caso di specie, si riteneva che dovesse soccorrere anche una considerazione di carattere logico, secondo cui in un terreno ad uso agricolo non avrebbero dovuto essere affatto presenti i materiali di riporto, quali mattonelle, tavelle, plastica, conglomerati cementizi, bulloni, vetro, pezzi di tubi in pvc, basalto e frammenti di plastica combusta, rinvenuti nel fondo di Palladino;
- nel corso delle indagini, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e quelle dei proprietari e/o coltivatori dei fondi in sequestro, veniva concessa l'autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione degli stessi sotto il controllo della Polizia Giudiziaria e dell'ASL competente;

rilevato che:

- gli elementi acquisiti all'esito delle indagini non sono sufficienti per ritenere configurabile il reato di cui all'art 439 cp, né quello di cui all'art 257 D.Lgs 152/2006, né altra ipotesi di reato a carico dei proprietari/conduttori dei fondi per le ragioni di seguito esposte;
- la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, emessa nell'ambito del presente procedimento, ha precisato che, per la configurabilità del reato di cui all'art 439 c.p. e di quello di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006, si richiede il superamento delle "concentrazioni soglia di rischio" (CSR), ovverosia di valori superiori ai parametri di CSC, accertati nell'ambito del presente procedimento. (v. Cass. sez. 1^ n. 45001 del 19.9.2014);
- non può ritenersi sussistente, nel caso in esame, neppure il reato di mancata effettuazione della comunicazione prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato (artt. 242 e 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), considerato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, lo stesso non è configurabile nei confronti di colui che, pur proprietario del terreno, non abbia cagionato l'inquinamento del sito stesso (v. Cass 18503/2011);
- nel corso delle indagini non sono stati acquisiti elementi per poter ritenere, con sufficiente certezza, che i proprietari o i conduttori dei fondi siano coloro che hanno cagionato l'inquinamento, peraltro potenziale, dei fondi e dei pozzi per cui si procede, per cui i proprietari dei fondi di cui trattasi non possono ritenersi obbligati a procedere al piano di caratterizzazione dei siti ed alla conseguente analisi di rischio sito specifica;
- tenuto conto del suddetto orientamento giurisprudenziale, al fine di accertare l'eventuale superamento delle CSR, questo Ufficio, in data 10.3.15, 29.5.15, 29.6.15, 22.7.15, 3.12.2015, 14.1.2016 e 29.2.2016, provvedeva a richiedere agli enti compenti (Comune e Regione) se fosse stato presentato il progetto di caratterizzazione delle aree ai fini dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e, in caso contrario, di attivare la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006 per la predisposizione del predetto piano di caratterizzazione e la successiva analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), indispensabili per l'eventuale esercizio dell'azione penale;
- in relazione a tale richiesta, il Comune di Caivano, con nota pervenuta il 15.4.2016, comunicava di non essere in grado di sostenere finanziariamente i costi economici relativi alla caratterizzazione ed alle successive analisi di rischio (CSR);
- a seguito della nota del Comune di Caivano, si provvedeva a richiedere alla Regione, in data 21.4.2016, di riferire in merito alle determinazioni assunte in relazione a quanto disposto dall'art 250 d.lgs. 152/2006, di comunicare quali fossero i tempi necessari per procedere alla predisposizione del piano di caratterizzazione ed alla successiva analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), nonché di comunicare se i valori di fondo, naturali e/o antropici, per i suoli e le acque sotterranee fossero stati accertati e/o validati e comunque quali fossero le iniziative intraprese con specifico riferimento alla letteratura scientifica inerente alla Piana Campana;
- la Regione, con nota prot. nr. 0306212 del 4.5.2016, segnalava che *"i siti oggetto del presente procedimento non risultano censiti nel vigente Piano Regionale di Bonifiche (PRB), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n 777 del 25.10.2013; che per poterli inserire occorrono le*

*risultanze analitiche (che l'Arpac veniva autorizzata a trasmettere agli organi competenti); che solo a valle della caratterizzazione e dell'analisi di rischio con l'eventuale transizione dei siti nell'anagrafe dei siti da bonificare (ASB), è possibile calcolare l'indice di rischio ed assegnare l'ordine di priorità da seguire per la realizzazione d'ufficio degli interventi, in sostituzione del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art 250 d.lgs 152/2006; che né il bilancio gestionale regionale 2015 né quello 2016 hanno stanziato alcuna somma per l'esecuzione degli interventi in danno previsti dal citato art 250 d.lgs 152/2006; che per i terreni agricoli non è stato ancora emanato il regolamento per la bonifica delle aree agricole previsto dal TUA e la cui necessità è stata ribadita dal dl 136/2013 convertito in l 6/2014; che il Comitato interministeriale previsto dall'art 2 co 1 dl 136/2013 e la Commissione di cui al comma 2 del predetto articolo sono stati istituiti per individuare o potenziare azioni ed interventi di monitoraggio dei terreni agricoli campani individuati dalla mappatura; che compito specifico della Commissione è l'adozione ed il successivo coordinamento di un programma straordinario ed urgente di interventi finalizzato alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti"*;

- in mancanza del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio sito specifica, cui sarebbero tenuti gli enti pubblici territoriali (Comune e Regione), non è possibile accertare l'eventuale superamento delle CSR oltre che delle CSC, per cui, alla stregua del predetto indirizzo giurisprudenziale, nel caso in esame, non è configurabile il reato di cui all'art 439 c.p., né quello di cui all'art 257 d.lgs. 152/2006 sulla base degli elementi acquisiti;
- nel corso delle indagini, in data 4.7.2016, si provvedeva a richiedere all'Arpac alcuni chiarimenti in merito ai superamenti dei valori di CSC accertati in relazione ai suoli ed alle acque di falda, all'esistenza di valori di fondo accreditati e/o validati dalla Regione Campania o, in mancanza, di altri valori di fondo di riferimento aventi validità scientifica nonché in merito alla origine naturale o antropica dei riscontrati superamenti di CSC;
- a seguito di tale richiesta, l'Arpac - Dipartimento Area Tecnica di Napoli, con nota pervenuta il 13.7.2016, precisava, in relazione ai suoli, che *"per i parametri diossine e Sommatoria DD's il problema dei valori di fondo non è pertinente, trattandosi di micro inquinanti organici persistenti di sicura origine antropogenica; che i parametri COD e nitrati non sono normati dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V parte IV D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, non possono essere presi in considerazione nella valutazione dello stato di inquinamento di un suolo"*;
- nella predetta nota l'Arpac evidenziava, altresì, che *"per quanto riguarda tutti gli altri parametri riscontrati (berillio, vanadio, nichel, cromo e piombo) si può affermare che nella nostra Regione e, in particolare, in alcune aree del territorio risulta ormai ampiamente documentato il fatto che, entro un determinato range di concentrazione, valori di berillio e vanadio superiori alle CSC di cui alla colonna A Tabella 1 sopra richiamata possono essere ascritti alla natura dei suoli, secondo quanto risulta da alcuni studi effettuati per la definizione dei valori di fondo naturale in aree circoscritte della Regione Campania, alcuni dei quali sono stati approvati dal Ministero dell'Ambiente nelle Conferenze di Servizi decisorie del 5.8.2009 e del 4.3.2011 (v. nota dell'Arpac del 13.7.2016); che con Direttiva Ministeriale del 23.12.2012 è stato istituito, ai sensi del D.L. 136/2013 convertito in l. 6/2014, il gruppo di lavoro per la mappatura dei terreni agricoli nel territorio della Terra dei Fuochi con il compito di procedere alla definizione di un modello scientifico di riferimento per la valutazione dei terreni agricoli"*;
- in relazione alle acque di falda, l'Arpac, nella suddetta nota, chiariva che *"per i parametri tetracloroetilene e tricloroetano il problema dei valori di fondo non è pertinente trattandosi di micro inquinanti organici di sicura origine antropogenica; che i parametri cloruri, calcio e sodio non sono normati dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs 152/2006 e, pertanto, non possono essere presi in considerazione nella valutazione dello stato di inquinamento della falda"*;
- l'Arpac precisava, inoltre, che *"per quanto riguarda tutti gli altri parametri (fluoruri, manganese, arsenico, ferro e solfati), che in linea teorica potrebbero essere, in alcuni casi, riconducibili a situazioni di fondo naturale, si può affermare che nella nostra Regione e, in particolare, in alcune*

*aree del territorio risulta ormai ampiamente documentato il fatto che valori di fluoruri, manganese, arsenico, ferro e solfati superiori alle CSC di cui alla Tab 2 sopra richiamata possano essere ascritti alle caratteristiche chimiche naturali della falda (v nota dell'Arpac del 13.7.2016 nella quale sono riportati i principali studi effettuati per la definizione dei valori di fondo naturale in aree circoscritte della Campania); che, su richiesta della Regione, è stata predisposta dalla stessa Arpac, nel luglio 2015, una relazione tecnica per la valutazione dei valori di fondo nelle acque sotterranee della piana campana che, per il Comune di Caivano, riporta i seguenti valori: arsenico= 50mcg/L; fluoruri = 4.000 mcg/L; manganese = 835 mcg/L; ferro=612 mcg/L, superiori a quelli accertati"*;

- l'Arpac, nella nota sopra richiamata, in conclusione, precisava che *"sulla base di quanto risulta dagli studi scientifici eseguiti, si può in linea generale affermare che, nella zona di interesse, i superamenti di CSC per i parametri arsenico, solfati, fluoruri, ferro e manganese, sono essenzialmente attribuibili a fenomeni di fondo naturale; che al contrario è diverso il discorso per quanto riguarda i superamenti delle CSC per i microinquinanti organici, che sono di sicura origine antropica, anche se in genere non sono attribuibili al terreno agricolo sovrastante il pozzo"*;
- l'Arpac - Dipartimento di Napoli, con nota prot. 66707/16 datata 19.10.16 pervenuta in data 21.10.2016, ha precisato le proprie determinazioni in merito alla potenziale contaminazione per il superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per i parametri riscontrati in ciascun fondo e nelle acque di ciascun pozzo oggetto del presente procedimento;

rilevato, in particolare, che l'Arpac, nella nota prot. n. 66707/16 datata 19.10.16, pervenuta in data 21.10.2016, ha riferito quanto segue in merito ai fondi per cui si procede:

*1) CRISPINO Pietro/CRISPINO Giuseppe F. 7 P.lla 72. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti). Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06;*

*2) MALATESTA/CRISPINO Giuseppe F. 3 P.lla 53. Fondo ricadente nel settore in cui vengono previsti "tenori di fondo attuali" (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), del Berillio superiori alle CSC (col. A); le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, sono comprese nel limite superiore del range dei tenori di fondo definiti nella citata cartografia. Per tale motivo, si indica la NON caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica;*

*3) MOTTI Maria/DE ROSA Salvatore F. 8 P.lla 25. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti);Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06.*

*4) EREDI DEL PRETE/FUSCO Luigi F. 7 P.lla 217. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti). Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06;*

*5) MARINO Angela/FUSCO Luigi F. 2 P.lla 13. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti);Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06;*

*6) (omissis)*

*7) PALLADINO Nicola F. 2 P.lle 240 e 241. Fondo ricadente nel settore in cui vengono previsti "tenori di fondo attuali" (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), del Berillio superiori alle CSC (col. A); le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, sono comprese nel limite superiore del range dei tenori di fondo definiti nella citata cartografia. Per tale motivo, si indica la NON caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica. I terreni costituenti la particella n. 241, sono stati caratterizzati, sottoponendoli al Test di Cessione come parametro aggiuntivo alle CSC, in quanto matrice materiale di riporto. I risultati ottenuti dalle analisi eseguite evidenziano la NON conformità del terreno nel quadrante 9 per il rilascio di Piombo. Per tale motivo in applicazione a quanto disciplinato dalla L.98/13, limitatamente al terreno compreso nel quadrante 9: "deve essere rimossa o deve essere resa conforme ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o deve essere*

*sottoposta a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi alla salute".*

*8) SANTA MONICA/COSTANZO Salvatore F. 3 P.lla 135. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti) e PCDD/PCDF (Diossine e Furani). Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06;*

*9) LA.CRI./LAEZZA Nicola F. 8 P.lla 44. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), e per i siti ad uso commerciale e industriale (colonna B), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti). Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06;*

*10) EREDI PEZZULLO/LANZETTA Giovanni F. 11 P.lla 125. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) e per i siti ad uso commerciale e industriale (colonna B), della Tab. 1 All. 5 al Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06. relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti). Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06. Seppur non superando i limiti di legge, si ritiene di evidenziare ai fini della caratterizzazione, concentrazioni di Diossine e Furani (PCDD/PCDF) significative, dal momento che, nell'ambito delle attività svolte dal GdL della Terra dei Fuochi (rif. Relazione sulle Attività svolte del 23.12.2013 al 29.01.2015. Proposta di Classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni delle classi di rischio 5 e 4 di cui al Decreto Interministeriale 11 marzo 2014. Mappatura dei terreni agricoli dei 31 comuni di cui alla Direttiva 16 aprile 2014), per quanto riguarda il parametro PCDD/PCDF, viene considerato che: " ...omissis... in luogo del limite di 10 ng/kg, attualmente applicato ai suoli ad uso verde pubblico e residenziale ai sensi del D.Lgs.152/06, si è fatto riferimento ad un valore di 6 ng/Kg, sulla base del principio di precauzione considerato maggiormente cautelativo. Inoltre, nella valutazione dei risultati sono stati attenzionati anche quei terreni agricoli nei quali i valori di concentrazione di PCDD-PCDF, pur essendo inferiori al valore di 6 ng/Kg, si discostano sensibilmente da quelli riscontrati nella maggioranza dei siti, che invece si attestano costantemente intorno ai limiti di sensibilità del metodo, pari a 0.21 ng/kg...omissis";*

*11) PANICO Antonio F. 3 P.lla 82. Fondo ricadente nel settore in cui vengono previsti "tenori di fondo attuali" (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), del Berillio superiori alle CSC (col. A); le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, sono comprese nel limite superiore del range dei tenori di fondo definiti nella citata cartografia. Per tale motivo, si indica la NON caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica del fondo;*

*12) RUSSO Rosa/RENELLA Clara F. 7 P.lla 49. Fondo ricadente nel settore in cui vengono previsti "tenori di fondo attuali" (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), del Berillio superiori alle CSC (col. A); le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite, sono comprese nel limite superiore del range dei tenori di fondo definiti nella citata cartografia. Per tale motivo, si indica la NON caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica del fondo;*

*13) GIORDANO Carmine F. 7 P.lla 4. Fondo ricadente nel settore in cui vengono previsti "tenori di fondo attuali" (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), del Berillio superiori alle CSC (col. A); le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, sono comprese nel limite superiore del range dei tenori di fondo definiti nella citata cartografia. Per tale motivo, si indica la NON caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica del fondo;*

*14) MUGIONE Pietro F. 11 P.lla 9. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti); Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06;*

*15) CRISTIANO Domenico/PANICO Aniello F. 3 P.lla 11. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti); Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06;*

*16) SANTA MONICA/SERRA Salvatore F. 3 P.lla 4. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), relativamente al parametro ∑ DD's (DDT e suoi metaboliti);Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06;*

*17) BARRA Giovanni F. 6 P.lle 19 e 210. Fondo potenzialmente contaminato individuato dal superamento delle CSC (valori soglia di contaminazione) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna*

*A), relativamente al parametro Vanadio. Il fondo ricade nel settore del Vanadio con range di tenori di fondo attuale (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), il cui limite superiore è ben al di sotto delle CSC. Fondo da caratterizzare ai sensi dell'art. 242 comma 3 e 7 del D.Lgs 152/06; Non è stato possibile procedere alle determinazioni analitiche per i residui di presidi fitosanitari in quanto all'epoca delle indagini i prelievi furono eseguiti nei 2 giorni successivi al trattamento.La presenza nel terreno in diverse aree/quadranti (almeno per i primi 30cm, quelli indagati) di scarti di demolizione edilizia e di ceneri di combustione, hanno reso necessario approfondimenti analitici con analisi tipiche dell'omologa dei rifiuti, permettendone la corretta classificazione non solo in vista di una rimozione del materiale estraneo, ma anche per valutare il grado di rischio di rilascio in falda di elementi inquinanti. Gli esiti delle analisi al Test di Cessione, hanno evidenziato il rilascio di Nichel, Nitrati e Cromo totale. Per Nichel e Nitrati si indica come probabile origine anche la degradazione della sostanza organica che impiego di fertilizzanti. Il Cromo invece può provenire da diverse fonti, come ad esempio a seguito dell'applicazione al terreno di fanghi di depurazione o dall'impiego di fertilizzanti organici o fosfatici minerali con elevato contenuto di Cromo, in edilizia nel cemento e dall'incenerimento dei rifiuti contenenti Cromo. I superamenti più rilevanti di Cromo totale, si riscontrano nei quadranti interessati da abbruciamento di rifiuti e dalla presenza in maggior quantità di scarti dell'edilizia (quest'ultimi nei quadranti a SUD/SUD-EST, quelli più prossimi ad un cumulo di rifiuti dell'edilizia di circa 3m$^3$). Si fa presente inoltre che, all'interno del fondo vi è la consuetudine di incenerire i rifiuti prodotti dalle attività agricole come pratica di smaltimento, tanto è che in data 24 ottobre 2013 in occasione di un accesso per l'espletamento delle attività di indagini, era in atto la combustione di un cumulo di rifiuti. Tale evento è stato oggetto di denuncia da parte di personale del Corpo Forestale dello Stato intervenuto. Per il suddetto fondo si ritiene laddove riscontrati, la rimozione degli scarti dell'edilizia frammisti al terreno e la rimozione dei residui di combustione e pertanto la verifica dei terreni sottostanti;*
*18) SANTA MONICA/DEL PRETE Orazio F. 3 P.lle 138 e 2. Fondo ricadente nel settore in cui vengono previsti "tenori di fondo attuali" (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), del Berillio superiori alle CSC (col. A); le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, sono comprese nel limite superiore del range dei tenori di fondo definiti nella citata cartografia. Per tale motivo, si indica la NON caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica;*
*19) D'ANTO Giovanni F. 3 P.lla 22. Fondo ricadente nel settore in cui vengono previsti "tenori di fondo attuali" (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), del Berillio superiori alle CSC (col. A); le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06 , sono comprese nel limite superiore del range dei tenori di fondo definiti nella citata cartografia. Per tale motivo, si indica la NON caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica.*
*20)* (omissis)
*21)* (omissis)
*22)* (omissis)
*23) CRISPINO Luigi/EMIONE Rosa F.3 p.lla 143 (ex p.lla 141). Fondo ricadente nel settore in cui vengono previsti "tenori di fondo attuali" (Atlante geochimico, Prof. De Vivo), del Berillio superiori alle CSC (col. A); le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, sono comprese nel limite superiore del range dei tenori di fondo definiti nella citata cartografia. Per tale motivo, si indica la NON caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica.*

rilevato, in particolare, altresì che l'Arpac nella nota prot. n. 66707/16 datata 19.10.16, pervenuta in data 21.10.2016, ha precisato quanto segue, in relazione alle analisi eseguite sulle acque dei pozzi in sequestro:
*1) CRISPINO Pietro/CRISPINO Giuseppe F. 7 P.lla 72 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Manganese e Solfati, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*
*2) MALATESTA/CRISPINO Giuseppe F. 3 P.lla 53 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Manganese e Arsenico, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*
*3) MOTTI Maria/DE ROSA Salvatore F. 8 P.lla 25 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Manganese, Solfati e Arsenico, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*
*4) EREDI DEL PRETE/FUSCO Luigi F. 7 P.lla 217 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Manganese e*

*Arsenico, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*5) MARINO Angela/FUSCO Luigi F. 2 P.lla 13 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri e Manganese, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*6) (omissis)*

*7) PALLADINO Nicola F. 2 P.lle 240 e 241 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri e Manganese, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*8) SANTA MONICA/COSTANZO Salvatore F. 3 P.lla 135 (Laboratori ARPAC). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Manganese e Arsenico sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*9) LA.CRI./LAEZZA Nicola F. 8 P.lla 44 (Laboratori ARPAC). I° campione: le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Solfati, Manganese, Arsenico e Diclorometano sono tali da rientrare ad eccezione del Diclorometano, nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica; il Diclorometano è un composto di chiara origine antropica per il quale NON viene definito il limite di legge, anche se il D.Lgs 152/06 precisa che per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella, i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine; II° campione: confermati ad eccezione del Diclorometano, i superamenti di CSC per Fluoruri, Solfati, Manganese e Arsenico, tali da rientrare ancora una volta nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*10) EREDI PEZZULLO/LANZETTA Giovanni F. 11 P.lla 125 (Laboratorio NATURA). Potenziale contaminazione delle acque sotterranee emerso dal superamento dei limiti soglia (CSC) relativamente al parametro Triclorometano, composto di chiara origine antropica; viceversa relativamente al parametro Manganese le concentrazioni sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*11) PANICO Antonio F. 3 P.lla 82 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Manganese e Solfati sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*12) RUSSO Rosa/RENELLA Clara F. 7 P.lla 49 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri e Manganese sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*13) GIORDANO Carmine F. 7 P.lla 4 (Laboratori ARPAC) Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Manganese e Arsenico sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*14) MUGIONE Pietro F. 11 P.lla 9 (Laboratorio NATURA). Potenziale contaminazione delle acque sotterranee emerso dal superamento dei limiti soglia (CSC) relativamente al parametro Triclorometano, composto di chiara origine antropica; viceversa relativamente al parametro Manganese, le concentrazioni sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*15) CRISTIANO Domenico/PANICO Aniello F. 3 P.lla 11 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Manganese, Solfati e Arsenico, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*16) SANTA MONICA/SERRA Salvatore F. 3 P.lla 4 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri e Manganese, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*17) BARRA Giovanni F. 6 P.lle 19 e 21 (Laboratorio NATURA). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri e Manganese, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*18) SANTA MONICA/DEL PRETE Orazio F. 3 P.lle 138 e 2 (Laboratori ARPAC). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri e Manganese, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*

*19) D'ANTO Giovanni F. 3 P.lla 22 (Laboratori ARPAC). Potenziale contaminazione delle acque sotterranee emergente dal superamento dei limiti soglia (CSC) relativamente al parametro Tetracloroetilene, composto di chiara origine antropica; viceversa relativamente ai parametri Fluoruri,*

*Solfati, Arsenico e Manganese, le concentrazioni emerse sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica;*
*20)* (omissis)
*21)* (omissis)
*22) CRISPINO Luigi/EMIONE Rosa F.3 p.lla 143 (Laboratori ARPAC). Le concentrazioni emerse dalle analisi eseguite ai sensi del D.Lgs 152/06, relativamente ai parametri Fluoruri, Ferro e Manganese, sono tali da rientrare nei valori di fondo individuati negli studi prodotti dalla comunità scientifica.*

ritenuto che:
- alla luce di quanto precisato dall'Arpac nelle note pervenute in data 13.7.2016 e 21.10.2016, in merito all'origine naturale delle anomalie nelle concentrazioni di fluoruri, manganese, arsenico, ferro e solfati riscontrate nelle acque di falda e delle anomalie nelle concentrazioni di berillio, vanadio, nichel, cromo e piombo riscontrate nei suoli della Piana della Campania, vada esclusa, in relazione ai superamenti di CSC accertati per i predetti parametri, la configurabilità del reato di cui all'art 439 c.p. e di quello di cui all'art 257 D.Lgs. 152/2006;
- per quanto concerne, invece, i superamenti di CSC accertati per i valori di origine antropogenica (diossine e sommatoria DD's nei suoli; tetracloroetilene e tricloroetano nelle acque), anche qualora si accertasse, in relazione ai suddetti valori, il superamento delle CSR (elemento necessario, secondo la Cassazione, per la configurabilità sia del reato di cui all'art 439 c.p. che del reato di cui all'art 257 d.lgs. 152/2006), gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non sarebbero comunque idonei a sostenere che l'avvelenamento delle acque sia attribuibile ai proprietari o ai conduttori dei fondi, anche in considerazione dell'epoca a cui risale l'origine temporale della contaminazione antropica diffusa (v. inf. del Corpo Forestale del 1289 del 20.4.2016);
- per quanto concerne il fondo di cui al fg 2 p.lla 241 del NCT del Comune di Ciavano, di proprietà di Palladino Nicola - attualmente sottoposto a sequestro per il reato di cui all'art 256 co. 3 d.lgs. 152/2006 per le ragioni già indicate in premessa e, in particolare, in quanto il materiale di riporto esistente nello stesso non risponde ai requisiti per essere escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui "rifiuti" - , anche per lo stesso non sono stati acquisiti, nel corso delle indagini, elementi in base ai quali poter attribuire con certezza alcuna responsabilità al proprietario del fondo in ordine al reato contestato, né appare possibile svolgere alcuna ulteriore indagine utile al fine di individuare il soggetto responsabile, tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla commissione del reato;

rilevato, altresì, che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione (v Cass *Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 28577 *del* 10/06/2014), *"in materia di rifiuti, la restituzione nella fase delle indagini preliminari di un'area sottoposta a sequestro preventivo sulla quale insista una discarica abusiva, non può essere subordinata a condizione, come l'esecuzione delle operazioni di bonifica, perchè la legge non attribuisce al giudice penale un simile potere per la fase delle indagini preliminari e l'ordine di bonificare i luoghi interessati da reati ambientali costituisce una sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna ex art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006; competente a disporre con ordinanza le operazioni di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati ed a ordinare il ripristino dello stato dei luoghi è il Sindaco"*;

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui evidenziato, che, allo stato, non ricorrano i presupposti tali da giustificare il mantenimento del sequestro dei fondi e dei pozzi indicati in premessa (dal nr. 1 al nr. 18) per il reato di cui all'art 439 cp né per quello di cui all'art 257 d.lgs. 152/06 e del fondo di cui alla p.lla 241 del F. 2 NCT del Comune di Caivano per il reato di cui all'art 256 d.lgs. 152/2006;

ritenuto che spetti al Gruppo di Lavoro, istituito in base alla Direttiva Ministeriale del 23.12.2013, e agli organi amministrativi competenti (Asl, Comune e Regione) - ai quali, con separato atto, saranno comunicati gli esiti delle analisi effettuate sui fondi oggetto di indagine - procedere alle

valutazione dei risultati trasmessi sulla base del Modello Scientifico, nonché adottare i provvedimenti atti ad assicurare le necessarie operazioni di caratterizzazione, analisi rischio sito specifica e bonifica, e ad evitare che i fondi per cui si procede e le acque irrigue dei pozzi agli stessi asserviti, che sono risultati potenzialmente contaminati, siano destinati medio tempore ad un utilizzo (attività agricola, irrigazione ai fini agricoli) incompatibile con l'acclarata presenza di sostanze nocive per la salute umana (DDT e suoi metaboliti e piombo nei fondi, tetracloroetilene e tricloroetano nelle acque);
visto l'art. 321 co. 3 cpp;

**DISPONE**

il dissequestro dei fondi e dei pozzi siti in Caivano, dettagliatamente indicati in premessa, e la conseguente restituzione degli stessi ai rispettivi legittimi proprietari e/o conduttori.
Delega, per l'esecuzione del presente provvedimento e per la notifica dello stesso ai rispettivi proprietari e/o conduttori, personale di PG del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Napoli.
La PG delegata provvederà altresì, laddove effettuata, alla cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo presso i competenti uffici dei registi immobiliari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, lì 2.11.16

IL PUBBLICO MINISTERO
dr.ssa Ilaria Rivellese

V°. 2/11/16

Procuratore Aggiunto
Dr. Nunzio Fragliasso